Civile Ord. Sez. 5 Num. 25738 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23132 del Ruolo Generale dell'anno 2021, proposto

DA

RDG COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Salzano, come in atti domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI BATTIPAGLIA, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabato Criscuolo, come in atti domiciliato;

RESISTENTE

avverso la sentenza n. 1258/21 della Commissione tributaria regionale della Campania, pubblicata in data 10 febbraio 2021, non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, Margherita Libri, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto parzialmente l'appello della società contribuente avverso la sentenza n. 3716/19 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, riconoscendo sussistenti i presupposti per l'invocata compensazione tra l'importo richiesto a titolo di IMU e quello già corrisposto per la stessa annualità a titolo di TASI, con conseguente rideterminazione delle sanzioni, mentre rigettava l'eccezione relativa all'illegittimo disconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili merce.

2. RDG Costruzioni S.r.l. ha proposto, con atto notificato in data 8 settembre 2021, ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a un unico motivo di impugnazione e depositando successiva memoria, con allegata sentenza di accoglimento del ricorso per revocazione, passata in giudicato, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale oggetto dell'odierno ricorso. La società ha quindi domandato dichiararsi cessata la materia del contendere ovvero, in subordine, pronunziarsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Il Comune di Battipaglia ha depositato istanza di visibilità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l'unico motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 e 5 bi, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dell'art. 10, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, nonché dell'art. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto la società contribuente decaduta dal beneficio dell'esenzione IMU con riferimento ai beni merce.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la sentenza del giudice d'appello, in accoglimento del ricorso per revocazione presentato dalla contribuente ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7996/2022, depositata il 20 dicembre 2022, ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla società contribuente, ritenendo fondato il motivo riferito all'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione alla medesima questione giuridica concernente la spettanza dell'esenzione IMU per gli immobili merce, revocando la sentenza oggetto dell'odierno ricorso. Pertanto, la Corte regionale ha riconosciuto l'invocata esenzione ai fini IMU.

3. Consegue da tale revocazione che il ricorso della RDG Costruzioni S.r.l. viene completamente a cadere per sopravvenuto difetto di interesse, come del resto la medesima parte ha richiesto nella memoria depositata.

Se, infatti, il giudice d'appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951).

4. La ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7996/2022 che ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla contribuente, con conseguente accoglimento dell'appello e con il riconoscimento dell'esenzione. La sentenza, come documentato dalla società, è passata in giudicato.

5. Nulla per le spese.

6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026

Il Presidente

dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale